

ACCORDO DI CONVENZIONE (PG/2022/0633113 del 21/12/2022)

Tra

La Giunta Regionale della Campania (CF.80011990639) nella persona del Dr. Antonio De Falco, nato a Napoli il 30.09.1963, nella qualità di Dirigente della U.OD. 50.14.08 della Giunta Regionale della Campania, abilitato alla sottoscrizione del presente atto in virtù dell'incarico ricoperto

E

la Cassa Nazionale di Assistenza e Previdenza tra dipendenti dell'Amministrazione delle Infrastrutture e Trasporti ed ANAS (C.A.N.A.P.) con sede legale in Roma, Via Nomentana n. 2 C.F. 80044170589, P.IVA 04883871008, nella persona del rappresentante legale Presidente pro-Tempore Giancarlo Indriolo, nato a Roma il 19/05/1952 c.f. NDRGCR52E19H501V;

VISTI

Il D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 e s.m.i.;

Il D.P.R. 28 luglio 1950, n. 895;

Le circolari n. 1/2011, n. 30/2011, n. 38/2012 e n. 2/2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato in materia di prestiti e polizze assicurative da estinguersi mediante l'istituto della delegazione;

il D.M. 27.12.2006 n. 313;

PREMESSO

- che la C.A.N.A.P. è un'organizzazione riconosciuta Ente Morale a personalità giuridica con Decreto del Presidente della Repubblica n. 1367 del 16 giugno 1962, senza fini di lucro e per il perseguimento di scopi mutualistici ed assistenziali, nonché sportivi-ricreativi nei confronti dei Soci e loro famiglie;
- che l'adesione alla predetta Cassa comporta il pagamento di una quota mensile variabile in funzione dei servizi richiesti dai soci;
- che alcuni dipendenti della Giunta Regionale della Campania hanno aderito ed altri hanno espresso la volontà di aderire alla C.A.N.A.P. in veste di soci;
- che oggetto della presente convenzione sono le cosiddette "delegazioni convenzionali";
- che le suddette quote associative non sono garantite dall'Amministrazione, che non risponde, altresì, per inadempienza per fatti dipendenti da azioni giudiziarie sugli stipendi nei confronti del delegatario e del delegante;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

Le ritenute delegate di cui in premessa non dovranno essere superiori ai limiti di cedibilità previsti dal Testo unico approvato con DPR 180/50 e s.m.i., ossia del 1/5 dello stipendio netto del delegante.

Art. 3

Agli effetti della presente convenzione, non saranno accettate delegazioni di pagamento nei casi in cui, oltre alla cessione del quinto, lo stipendio del dipendente sia gravato da pignoramenti o pagamenti per assegni alimentari.

In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art.3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n.295, o di ritenute di ufficio per morosità a norma degli artt. 60, 61 e 62 del D.P.R. n. 180/1950 o di altre disposizioni di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta a condizione che al delegante sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione.

L'Amministrazione non è responsabile per l'interruzione delle trattenute stipendiali a causa di atto o fatto non imputabile alla stessa.

Art. 4

La C.A.N.A.P., attraverso i propri uffici, si impegna a trasmettere entro il giorno 5 di ogni mese un elenco nominativo in formato aperto, excel e/o ods, contenente la matricola, cognome, nome e data di nascita dei dipendenti, nonché, gli importi da trattenere e l'attestazione del deposito delle deleghe degli stessi presso i propri uffici.

Art. 5

La Giunta Regionale della Campania provvederà a versare, entro il 10 del mese successivo a quello in cui è stata operata la ritenuta, l'importo della stessa mediante emissione di titoli di spesa estinguibili con accreditamento sul c/c bancario n. codice IBAN IT 64 Z 0623003231000015147229.

Art. 6

La C.A.N.A.P. si impegna, a fronte dell'attività amministrativa concernente le trattenute stipendiali, a sostenere gli oneri amministrativi in relazione al numero di delegazioni attive nel corso di validità della presente convenzione.

Per la determinazione degli oneri amministrativi dovuti nonché per le modalità di versamento, le parti fanno integrale riferimento e rinvio alla circolare del 15 gennaio 2015 n.2/RGS. In particolare, il versamento degli oneri amministrativi sarà effettuato direttamente dall'Amministrazione che procede materialmente alla trattenuta nei confronti del dipendente, attraverso la ritenzione sulla medesima trattenuta delle somme dovute dalla C.A.N.A.P (delegatario) ed il loro successivo riversamento all'entrata del bilancio dell'ente.

In particolare, la C.A.N.A.P., in quanto ente mutualistico, si obbliga a corrispondere "una tantum" l'onere nella misura fissata dalla circolare del 15 gennaio 2015 n. 2/RGS – allegato C – pari a € 0,30 per ogni delega di nuova attivazione e € 0,10 mensili per ogni delega attiva.

Eventuali successivi aggiornamenti degli oneri amministrativi saranno applicati anche alle delegazioni in essere.

L'Ente, all'atto della stipula della presente convenzione, si impegna a versare la somma di € 30,00 corrispondente a n° 100 delegazioni utilizzando esclusivamente la piattaforma PagoPA/MyPay. In particolare, il pagamento dovrà avvenire tramite accesso all'indirizzo <https://mypay.regione.campania.it/pa/home.html>, utilizzando il codice tariffa 0712, denominato ""Proventi derivanti dall'attività di istruzione pratiche di delegazione per il personale dipendente della Giunta Regionale".

Un estratto del versamento deve essere inviato, a cura dell'Ente, all'ufficio che ha stipulato la convenzione.

Art. 7

La presente convenzione non produce effetti in relazione alle partite stipendiali chiuse a seguito della cessazione, per qualunque causa, dal servizio del dipendente interessato a far data dall'avvenuta cessazione.

E' prevista la facoltà di recesso di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla scadenza prevista dal successivo articolo 8. Prima della scadenza, le parti, con atto scritto, possono convenire una proroga della presente convenzione per un periodo, singolarmente considerato, non superiore alla durata originaria della convenzione stessa. Con le medesime formalità, la proroga, prima della scadenza, può essere reiterata.

Art. 8

La presente convenzione entra in vigore all'atto della sottoscrizione ed ha validità di un anno, con esclusione di rinnovo tacito.

Art.9

Nel periodo di vigenza della convenzione, l'Ente si impegna a comunicare all'Amministrazione, entro il termine di trenta giorni dal verificarsi degli eventi, qualsiasi intervenuta variazione concernente l'Ente stesso, quali, ad esempio e senza pretesa di esaustività il cambiamento della sede e il mutamento della denominazione sociale, nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica. La violazione di tali impegni costituisce motivo di risoluzione della convenzione.

Art. 10

Le parti si impegnano, per i profili di propria competenza, a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., recante il codice in materia di protezione dei dati personali.

Art. 11

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi della normativa vigente ed è soggetto a registrazione solo in caso di uso con relativa spesa a carico della parte richiedente la registrazione.

Art. 12

Le parti eleggono il foro di Napoli quale foro competente in via esclusiva ex art. 29 c.p.c. per qualsiasi controversia eventualmente insorgente tra le parti.

Letta, confermata e sottoscritta.

Per la Giunta Regionale della Campania _____ Il Dirigente UOD 501408
Antonio De Falco

Per la società _____ Firmato _____

Le parti dichiarano di approvare espressamente ai sensi dell'art. 1341 c.c. gli articoli 8, 9, 11 e 12 della presente convenzione.

Per la Giunta Regionale della Campania _____ Il Dirigente UOD 501408
Antonio De Falco

Per la società _____ Firmato _____

Napoli, li